

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1971, n. 43

**Assistenza economica per parto alle lavoratrici madri coltivatrici dirette.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

Alle coltivatrici dirette, iscritte quali unità attive negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti delle province di Trento e di Bolzano, soggette all'obbligo dell'assicurazione di malattia ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è concesso, in caso di parto, un assegno dell'importo di Lire 80 mila.

Ai fini della definizione di parto si applica la norma di cui all'articolo 12 del D.P.R. 21 maggio 1953, n. 568, che approva il regolamento per l'attuazione della legge 26 agosto 1950, n. 860.

**Art. 2**

All'erogazione dell'assegno provvedono le Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti di Trento e di Bolzano.

A tal fine le coltivatrici interessate devono inoltrare alla competente Cassa, a pena di decadenza entro 90 giorni dal parto, apposita domanda, corredata dal certificato di nascita rilasciato dall'ufficio di stato civile o dal certificato di assistenza al parto, di cui all'articolo 11 del D.P.R. 21 maggio 1953, n. 568, che approva il regolamento per l'attuazione della legge 26 agosto 1950, n. 860.

**Art. 3**

La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a rimborsare alle Casse provinciali le somme da queste erogate ai sensi dei precedenti articoli, sulla base di un elenco sottoscritto dal direttore delle stesse e vistato dal presidente del collegio sindacale, dal quale risultino i nominativi delle beneficiarie e la data dell'erogazione degli assegni.

**Art. 4**

I benefici di cui alla presente legge decorrono dal 1° novembre 1971.

REGIONALGESETZ vom 11. November 1971, Nr. 43.

**Entbindungsgeld für Bäuerinnen.**

DER REGIONALRAT

hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES

verkündet

folgendes Gesetz:

**Art. 1**

Den Bäuerinnen, die in den Namensverzeichnissen der Bauern der Provinzen Trient und Bozen als arbeitende Einheiten eingetragen sind und im Sinne des Gesetzes vom 22. November 1954, Nummer 1136 der Krankenversicherungspflicht unterliegen, wird im Falle von Entbindung eine Zuwendung in Höhe von 80.000 Lire gewährt.

Hinsichtlich des Begriffes Entbindung wird die Bestimmung nach Art. 12 der mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 21. Mai 1953, Nr. 568 genehmigten Durchführungsverordnung zum Gesetz vom 26. August 1950, Nr. 860 angewandt.

**Art. 2**

Für die Zahlung der Zuwendung sorgen die wechselseitigen Landes-Bauernkrankenkassen von Trient und Bozen.

Zu diesem Zwecke müssen die betroffenen Bäuerinnen bei sonstiger Verfall innerhalb von 90 Tagen nach der Entbindung bei der zuständigen Krankenkasse ein eigenes Gesuch einreichen, das mit einem vom Standesamt ausgestellten Geburtschein oder mit einer Bescheinigung über den Bestand bei der Entbindung gemäß Art. 11 der mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 21. Mai 1953, Nr. 568 genehmigten Durchführungsverordnung zum Gesetz vom 26. August 1950, Nr. 860 versehen sein muß.

**Art. 3**

Der Regionalausschuß sorgt mit eigenem Beschluß für die Rückvergütung der von den Landeskrankenkassen im Sinne der vorhergehenden Artikel ausgezahlten Beträge auf Grund eines vom Direktor der entsprechenden Kasse unterzeichneten und vom Vorsitz der Aufsichtsrates mit dem Sichtvermerk versehenen Verzeichnisses, aus dem die Namen der Begünstigten und das Datum der Auszahlung der Zuwendungen hervorgehen.

**Art. 4**

Die Begünstigungen nach diesem Gesetz beginnen mit 1. November 1971.

Per gli eventi di parto verificatisi fra tale data e l'entrata in vigore della legge, il termine di cui al precedente articolo 2 decorre da quest'ultima data.

#### Art. 5

La presente legge cesserà di avere efficacia qualora lo Stato stabilisca analoghe provvidenze in favore dei soggetti previsti dal precedente articolo 1.

#### Art. 6

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in ragione d'anno in Lire 160 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1971.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 11 novembre 1971

*Il Presidente della Giunta regionale*  
**GRIGOLLI**

Visto:

*Il Commissario del Governo nella Regione*  
**BIANCO**

Für die Entbindungen, die zwischen diesem Datum und dem Inkrafttreten dieses Gesetzes stattfinden, beginnt die Frist nach dem vorhergehenden Art. 2 mit diesem letzteren Datum.

#### Art. 5

Dieses Gesetz verliert seine Wirksamkeit, falls der Staat ähnliche Maßnahmen zu Gunsten der Personen nach dem vorhergehenden Art. 1 erläßt.

#### Art. 6

Die aus der Durchführung dieses Gesetzes in Höhe von jährlich 160 Millionen Lire erwachsende Ausgabe wird durch Behebung eines gleich hohen Betrages aus dem im Kap. 670 des Voranschlages der Ausgaben für das Finanzjahr 1971 eingetragenen Sonderbetrag gedeckt.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 11. November 1971

*Der Präsident des Regionalausschusses*  
**GRIGOLLI**

Gesehen:

*Der Regierungskommissär in der Region*  
**BIANCO**

### PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

#### COMMISSIONE PROVINCIALE GESCAL - TRENTO

Pubblicazione dell'esito delle operazioni di sorteggio effettuate a cura della Commissione provinciale Gescal, per la determinazione dell'ordine di precedenza dei concorrenti a parità di punteggio nonché per la determinazione del tipo di alloggio da assegnare ai concorrenti utilmente compresi nelle due graduatorie e non vincolati da precedente espressa preferenza, nel concorso bandito con decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 9-920/legisl. del 1° febbraio 1971, per la prenotazione di n. 3 alloggi da assegnarsi in proprietà con garanzia ipotecaria e n. 3 alloggi da assegnarsi in locazione, costruiti nel Comune di MORI.

#### LA COMMISSIONE PROVINCIALE GESCAL IN TRENTO

Premesso che nel giorno 10 novembre 1971, alle ore 15.30, nella sede della Provincia Autonoma, ha preceduto

ai sorteggi, indetti con provvedimento della Gestione Case per Lavoratori in data 27 settembre 1971 prot. n. 4462/71, per determinare l'ordine di precedenza dei concorrenti a parità di punteggio indicati in graduatoria in ordine alfabetico, nonché per determinare il tipo di alloggio da assegnare ai concorrenti utilmente compresi nelle due graduatorie e non vincolati da precedente espressa preferenza, nel concorso bandito con decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 9-920/legisl. del 1° febbraio 1971, per la prenotazione di n. 3 alloggi da assegnarsi in proprietà con garanzia ipotecaria e n. 3 alloggi da assegnarsi in locazione, costruiti nel Comune di Mori;

rende noto

l'esito delle operazioni di sorteggio effettuate in relazione alla determinazione dell'ordine di precedenza dei concorrenti a parità di punteggio nelle graduatorie per la assegnazione di n. 3 alloggi in proprietà con garanzia ipotecaria e n. 3 alloggi in locazione e alla determinazione del tipo di alloggio da assegnare a quei concorrenti utilmente compresi nelle due graduatorie e non vincolati da precedente espressa preferenza.